



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL VI SETTORE

N. 20 del 06-08-2018

OGGETTO

Convenzione tipo per le ritenute mensili sugli stipendi del personale del Comune di Atripalda mediante atto di delega. Modifica.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

- il personale dipendente, al ricorrere di determinati presupposti, può avvalersi dell'istituto della delegazione di pagamento per corrispondere le somme dovute al proprio creditore, in virtù degli obblighi assunti con lo stesso a seguito della stipula di un contratto di assicurazione o di finanziamento;
- la delegazione di pagamento è disciplinata, principalmente, dagli art.1269 e seguenti del codice civile e dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e si sostanzia nell'ordine che un soggetto (delegante) rivolge ad un altro soggetto (delegato) di pagare o di promettere di pagare una somma di denaro ad un terzo suo creditore (delegatario);
- nell'ambito dei rapporti di lavoro la delegazione di pagamento (cd. convenzionale) è l'incarico che il dipendente pubblico affida alla Amministrazione di appartenenza - a fronte degli emolumenti spettanti per la prestazione di lavoro e a condizione che la stessa accetti di obbligarsi - di pagare un istituto esercente il credito o una società di assicurazione, in virtù dell'avvenuta sottoscrizione, rispettivamente, di un contratto di finanziamento o di una polizza di assicurazione;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 12RS/343Rg del 12.05.2017 con la quale si approvava la *“Convezione tipo per le ritenute mensili sugli stipendi del personale del Comune di Atripalda mediante atto di delega”*;

CONSIDERATO che l'art. 1269 c.c. precisa che il delegato, ancorché debitore del delegante, non è tenuto ad accettare l'incarico per cui l'assenso alla delegazione non è atto dovuto bensì volontario;

PRESO ATTO che il predetto schema prevede ai punti 19 e ss. il rimborso da parte delle società finanziarie degli oneri amministrativi sostenuti dall'ente per la esecuzione delle attività amministrative conseguenti al rilascio delle delegazioni di pagamento da parte dei dipendenti;

RITENUTO necessario, al fine di agevolare l'accesso al credito da parte del personale dipendente, escludere il pagamento di tali oneri per i contratti di finanziamento tramite delegazione di pagamento che non prevedano a carico del dipendente sottoscrittore spese di istruttoria pratica, commissioni di intermediazione, oneri finanziari, rivalsa dell'imposta di bollo, altri oneri amministrativi;

RICHIAMATI i limiti stabiliti dal D.P.R. n. 180/1950 relativamente all'ammontare della delegazione di pagamento;

DATO ATTO che il presente atto non comporta impegni di spesa;

RICONOSCIUTA la propria competenza a provvedere ai sensi del Decreto Sindacale n. 07/2017 in data 19.06.2017 con il quale sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Settore VI Gestione Risorse Umane;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 147/bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 5, del Decreto Legge 174 del 10/10/2012, sulla presente determinazione si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO

- Il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Il D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 10.02.2011;

Per le motivazioni in premessa citate, che qui s'intendono richiamate e approvate

D E T E R M I N A

1. **DI DARE ATTO** della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI MODIFICARE** la *"Convezione tipo per le ritenute mensili sugli stipendi del personale del Comune di Atripalda mediante atto di delega"* approvato con propria determinazione n. 12RS/343Rg. del 12.05.2017 aggiungendo al punto 22 il seguente capoverso *"Il pagamento di tali oneri è escluso per i contratti di finanziamento tramite delegazione di pagamento che non prevedano a carico del dipendente sottoscrittore spese di istruttoria pratica, commissioni di intermediazione, oneri finanziari e rivalsa dell'imposta di bollo ed ogni altro onere amministrativo diversamente denominato."* allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. **DI DISPORRE** che la sottoscrizione della allegata convenzione, da parte degli Istituti Finanziatori, costituisca atto propedeutico all'instaurazione di qualsiasi rapporto obbligatorio con l'Ente ed al rilascio di qualsiasi benestare alla delega di quote di stipendio;
4. **DI DISPORRE** che la suddetta disposizione abbia efficacia immediata e si applichi ai rapporti a stipularsi anche nella ipotesi di mera novazione oggettiva;
5. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione:
 - 5.1. è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
 - 5.2. per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di trasparenza e pertanto si dispone la pubblicazione dei dati necessari ai sensi dell'art. 23, d. lgs. n. 33/2013;
 - 5.3. non deve essere trasmessa al Settore I Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000, in quanto non comporta impegno di spesa;
 - 5.4. ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
6. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line del Comune, ai fini di generale conoscenza, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009.=

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del VI SETTORE
F.to Dott. Iorio Beniamino (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 07-08-2018

Il Responsabile del VI SETTORE
F.to Dott. Iorio Beniamino (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 07-08-2018

Il Responsabile del VI SETTORE
Dott. Iorio Beniamino

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993

CONVENZIONE TIPO PER LE RITENUTE MENSILI SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE
DEL COMUNE DI ATRIPALDA MEDIANTE ATTO DI DELEGA
TRA

Il Comune di ATRIPALDA, con sede in Atripalda Piazza Municipio P.Iva 00095990644 in persona del dott. Beniamino IORIO, in qualità di responsabile del Settore VI Gestione Risorse Umane, munito dei necessari poteri di rappresentanza, giusto decreto sindacale n. 1/2017,

E

la Società _____ con sede in _____
Via _____ Partita IVA _____ nella
persona del Legale rappresentante _____ nato a
_____ il _____ telefono _____
fax _____ e-mail _____ PEC _____

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 05 gennaio 1950, n° 180 del e ss. mm. ii.

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n° 895.

VISTO l'articolo 1, comma 137, lett. a) della legge 30 dicembre 2004, n° 311.

VISTO la legge n° 80 del 14 maggio 2005.

VISTA la circolare n° 1/RGS del 17 gennaio 2011 emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato, in materia di prestiti/polizze assicurative da estinguersi mediante l'istituto della delegazione.

convengono e stipulano quanto segue

1. La Società Finanziaria / Istituto Bancario, innanzi citato, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, dichiara:
 - a. di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 15 del T.U. del 5 gennaio 1950 n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - b. di essere statutariamente abilitata alla gestione delle operazioni di cui alla presente convenzione.
2. La Società/Istituto Bancario concede prestiti ai dipendenti in attività di servizio presso il Comune di Atripalda da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di Delega da essi rilasciata, cd. delegazione convenzionale.
3. Si impegna a curare direttamente l'istruttoria delle pratiche inerenti la concessione del prestito e ad erogare direttamente i prestiti al personale interessato. In nessun caso potrà operare per il tramite di altre società, istituti, banche o altri intermediari anche se affiliati o facenti parte dello stesso gruppo.
4. Il Comune di Atripalda si impegna ad operare la ritenuta per delegazione - tranne nei casi di interruzione o sospensione degli assegni - in favore dell'Istituto delegatario, previa verifica delle condizioni previste nel presente disciplinare.

5. I suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione Comune di Atripalda che non risponde per propria inadempienza nei confronti del delegatario in dipendenza di azioni giudiziarie sugli stipendi.
6. Il Prestito su delega può essere richiesto e concesso solo laddove risulta pre-esistente una cessione (c.d. delegazione legale).
7. Allo scopo di assicurare la tutela dell'equilibrio economico-finanziario del dipendente, ciascuna quota delegabile (legale o convenzionale) non può superare, singolarmente, il limite del quinto stipendiale netto calcolato sullo stipendio base e sulle voci fisse e continuative, al netto delle ritenute di legge.
8. La quota delegabile cd. convenzionale è consentita, solo ed elusivamente, per fronteggiare esigenze di carattere personale e saranno automaticamente accordate laddove riguardino:
 - a. pagamento di fitti o quote del prezzo di acquisto di alloggi ERP
 - b. pagamenti di premi assicurativi sulla vita o per la copertura di rischi professionali
 - c. costituzione di posizioni previdenziali integrative.
9. Altre esigenze di carattere strettamente personale saranno oggetto di attenta ed insindacabile valutazione da parte del Settore/Servizio per la Gestione Risorse Umane ai fini del rilascio del benessere per la delega convenzionale su quota di stipendio, previa presentazione di idonea richiesta motivata da parte del personale interessato.
10. Nel caso in cui lo stipendio del dipendente richiedente il prestito con delegazione di pagamento (c.d. delegazione convenzionale < o uguale 1/5 stipendio netto) sia già gravato da trattenuta per cessione (cd. delegazione legale < o uguale 1/5 stipendio netto) di cui all'art. 52 del Testo Unico n° 180/50 e per pignoramento disposto dall'Autorità Giudiziaria, l'ammontare complessivo delle somme che il datore di lavoro sarà tenuto a trattenere non potrà comunque superare la metà dello stipendio al netto delle ritenute di legge.
11. Nel caso di concorso della quota delegata con la cessione ed una quota pignorata non ancora determinata con sentenza del Giudice, il benessere a contrarre la delega non può essere rilasciato. Resta, in ogni caso, preclusa la possibilità di coesistenza di più deleghe convenzionali.
12. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67, 68, 69 e 70 del T.U. n° 180 del 1950 e ss.mm. ii.
13. In caso riduzione dello stipendio netto del delegante, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero crediti erariali (R.D.L 19/1/39 n ° 295) o di ritenute d'ufficio per morosità (T.U. 180/50) o altre disposizioni di legge (es. pignoramenti), la quota delegata continua ad essere trattenuta a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà del nuovo stipendio netto.
14. Qualora, invece, a seguito della riduzione dello stipendio, le trattenute per cessione e

delegazione superino la metà del nuovo stipendio netto, quest'ultima subirà una riduzione fino alla concorrenza della metà del nuovo stipendio netto.

15. In ogni caso, al verificarsi di qualsiasi altro evento che comporti una mancata corresponsione dello stipendio, l'Amministrazione non risponde degli importi ancora dovuti dal delegante né di eventuali ritardi nella trattenuta delle quote dovute.
16. La società delegata non potrà opporre alcuna eccezione qualora la partita stipendiale su cui grava la trattenuta cesserà di produrre effetti, ovvero venga chiusa per cessazione dal servizio o per trasferimento ad altra Amministrazione del delegante.
17. Il Comune di Atripalda provvederà ad effettuare i versamenti, secondo le modalità indicate dall'Istituto finanziario, entro il mese successivo a quello cui è stata operata la ritenuta
18. L'impegno ad effettuare le trattenute decorre dalla notificazione del contratto di delegazione sottoscritto dal dipendente, che sarà restituito dall'Amministrazione, regolarmente timbrato e sottoscritto da persona con poteri all'uopo designati, previa verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla presente Convenzione.
19. La Società /Istituto Finanziario si impegna a versare i costi sostenuti dall'Ente per i servizi resi:
 - a. € 2,00 mensili, per ogni delega, a fronte della trattenuta sullo stipendio del dipendente uniformemente per tutti i mesi intercorrenti dall'accensione del prestito
 - b. € 15,00 per ogni richiesta di accensione (apertura pratica) o modifica dell'importo da trattenere o cessazione pratica (chiusura pratica).
20. Il pagamento dei suddetti importi, dovuti a seguito dell'attivazione delle delegazioni di pagamento, viene effettuato, mediante ritenuta da effettuarsi sulle trattenute effettuate a carico del dipendente e da versare al delegatario.
21. L'Ufficio stipendi provvederà, quindi, una volta operata la trattenuta, con la tempistica di seguito indicata, a scomputare dalla stessa i suddetti oneri amministrativi che saranno acquisiti al bilancio dell'Ente.
22. L'onere dei predetti costi è a totale carico dell'istituto finanziario senza possibilità di rivalsa sui dipendenti e sarà versato, con le modalità di cui sopra, in via anticipata per l'anno di competenza entro il 31 gennaio di ogni anno, prendendo a riferimento il numero di delegazioni in essere alla data del 31 dicembre precedente. Il pagamento di tali oneri è escluso per i contratti di finanziamento tramite delegazione di pagamento che non prevedano a carico del dipendente sottoscrittore spese di istruttoria pratica, commissioni di intermediazione, oneri finanziari e rivalsa dell'imposta di bollo ed ogni altro onere amministrativo diversamente denominato.
23. L'onere relativo al primo anno (o frazione di anno) di stipula della presente convenzione sarà versato entro il 30 novembre sulla base del numero di delegazioni attivate sino al 15 novembre

dello stesso anno.

24. Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito ed intenda estinguerlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un diverso Istituto finanziario o creditizio, dovrà richiedere al precedente cessionario e/o delegatario il conto del residuo debito.
25. In tale ipotesi l'Ente sarà esonerato dal continuare a trattenere la quota contrattualmente determinata nel contratto di prestito con delegazione solo dopo aver ricevuto idonea documentazione atta a dimostrare l'intervenuta estinzione del prestito in corso.
26. Ciascuna delle parti può esercitare la facoltà di recesso in forma scritta con preavviso di almeno sessanta giorni, senza restituzione dei ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.
27. Si conviene inoltre che qualsiasi modifica od integrazione della presente convenzione dovrà risultare in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.
28. La presente convenzione ha durata di anni 1 (uno) dalla data di stipula e sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi con preavviso di giorni 60 (sessanta) mediante lettera raccomandata A/R.
29. Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni sconosciute nell'esecuzione della presente convenzione e all'osservanza delle norme in materia di tutela della Privacy e del segreto bancario.
30. A tal fine le parti prendono atto, dandone reciprocamente conferma, che le stesse si configurano ai fini privacy quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali, ciascuna per quanto di sua spettanza e nel proprio ambito di competenza.
31. Il presente atto è esente da imposte di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetta a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.
32. Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni di cui al DPR 05 gennaio 1950, n° 180 e ss.mm.ii.
33. Per ogni controversia il Foro competente è quello di Avellino.

Letto, approvato e sottoscritto

Atripalda, _____

Per il Comune di Atripalda

Per la Società / Istituto Finanziario